



CITTA' DI SQUINZANO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 22 del 22/05/2014

OGGETTO: I.E. TRIBUTI SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2014.

L'anno 2014 il giorno 22 del mese di maggio alle ore 08:00, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione, nelle persone dei sigg.

		P	A			P	A
1	Cosimo MICCOLI	X		10	Delia MIGLIETTA	X	
2	Fernanda METRANGOLO	X		11	Ferdinando STEFANIZZI	X	
3	Anna Rita TAURINO	X		12	Carlo MERCHICH	X	
4	Antonio SAQUELLA	X		13	Giovanni MARRA	X	
5	Maurizio PEZZUTO	X		14	Mimina MANIGLIO	X	
6	Anna Elisa SABATO	X		15	Tonia MAZZOTTA	X	
7	Umberto CARROZZO	X		16	Maria Giovanna GUIDO	X	
8	Mino SOLAZZO	X		17	Alessandro PEZZUTO		X
9	Marco CALANDRA	X					

Partecipa il segretario generale Avv. Fabio MARRA.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole.

Addì, 16/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dr. Pietro ROSAFIO

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole.

Addì, 16/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Pietro ROSAFIO

IMP	CA	IMP.
IMD	CA	DL DT
ESEC.	DB. COGN. E N.	
		N. (1) /
IMP	FA	DEL
CA	LI	DL
	MA	PG

(1) in presenza di più beneficiari o più fatture i dati dovranno essere riportati nel testo della delibera.
I dati da riportare sul canapino dovranno essere siglati dal terminalista che li ha inseriti nel C.E.D.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre differenti entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, ed una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 22/05/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, in cui è disciplinata anche la TASI;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 683 della legge di stabilità 2014 il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Considerato che la legge n. 147/2013 prevede che:

- l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, ed il comune, con deliberazione consiliare, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comune, con la medesima deliberazione può fissare l'aliquota rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno

2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3 –bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Preso atto:

- che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;
- che dal 1 gennaio 2014 l'IMU non si applica più alle abitazioni principali, comprese quelle ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, e che pertanto il Comune dovrà reperire le risorse mancanti, pari ad euro 452.970,12, attraverso l'applicazione della Tasi, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, dei costi presunti dei seguenti servizi indivisibili, come da seguente elenco dettagliato:

Gestione e manutenzione del patrimonio	€ 46.348,22
Gestione e manutenzione delle strade	€ 35.005,83
Servizi cimiteriali	€ 36.375,00
Servizi di illuminazione pubblica	€ 511.182,00

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, adottando le seguenti aliquote e detrazioni:

- a) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;

- b) aliquota del 1,0 per mille sui fabbricati rurali strumentali;
- c) aliquota dello 0,8 per mille sugli altri fabbricati e le aree edificabili
- d) ai soggetti passivi di cui al punto a) spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione (Euro)
<= 500	75,00
> 500	50,00

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*”.

Tenuto conto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e che, in particolare per il corrente anno è necessario inviarla in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai fini della sua pubblicazione entro il prossimo 31 maggio;

Tenuto conto, altresì, che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

Visto l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

Al momento della votazione è uscita dall'aula il consigliere Maniglio, presenti 15;

Con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 3 (Marra – Guido e Mazzotta) su 15 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. **Dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Approvare** per l'anno 2014 le seguenti aliquote e detrazioni per i tributo sui servizi indivisibili (TASI):
 - e) aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU;
 - f) aliquota del 1,0 per mille sui fabbricati rurali strumentali;
 - g) aliquota dello 0,8 per mille sugli altri fabbricati e le aree edificabili
 - h) ai soggetti passivi di cui al punto a) spetta una detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa, e nei limiti di cui alla tabella che segue

Importo rendita catastale dell'unità abitativa	Detrazione (Euro)
≤ 500	75,00
> 500	50,00

3. **Stabilire** che, nel caso in cui l'immobile imponibile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria: l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore;
4. **Dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2014;
5. **Rinviare** per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 22/05/2014;
6. **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 conv. con L. 214/2011 e ss.mm.ii.;
7. **Dichiarare**, con voti favorevoli 12, contrari 0, astenuti 3 (Marra – Guido e Mazzotta) su 15 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Data l'urgenza prevista da scadenze di legge (D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n.68), si provvede a pubblicare il solo verbale dell'esito della votazione. Il separato verbale di stenotipia riportante i singoli interventi, tutt'ora in fase di perfezionamento, verrà pubblicato successivamente.

**Il Segretario Generale
avv. Fabio Marra**

LETTO ED APPROVATO VIENE SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
f.to Dott.ssa METRANGOLO Fernanda

Segretario Generale
f.to Avv. Fabio MARRA

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio

Squinzano, li _____

Segretario Generale
Avv. Fabio MARRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione e' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il 22/05/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Squinzano, li 22/05/2014.
N.683 Reg. Pubbl.

Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO